

**COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 40

della Giunta comunale

OGGETTO: Convenzione per regolamentare gli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale, sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e da TIM S.P.A. - periodo 01.03.2022-01.03.2025 – Rinnovo adesione alla convenzione.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **sette** del mese di **aprile**, alle ore 19.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Convenzione per regolamentare gli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale, sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e da TIM S.p.A. periodo 01.03.2022-01.03.2025 – Rinnovo adesione alla convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci, ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizio, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato;
- TIM S.p.A. è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di servizi di telecomunicazioni, sia tradizionali che innovativi, sia ricettivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga e ultralarga;
- il Consorzio dei Comuni Trentini ha rinnovato con TIM S.p.A., in data 01.03.2022, la precedente convenzione triennale per regolamentare gli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale;

Esaminato il testo della Convenzione sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e Telecom Italia Spa in data 1 marzo 2022, pervenuta a codesto comune il 25.03.2022 prot. n. 1375, tesa a regolamentare gli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale.

Verificato che la convenzione in esame consentirebbe ai Comuni aderenti, a fronte di interventi su suoli di proprietà pubblica da parte di TIM S.p.A., di servirsi della fidejussione globale prestata dalla Stessa, di importo pari ad euro 100.000,00-, a completa garanzia del corretto ripristino provvisorio e definitivo dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire per la non corretta esecuzione dei lavori medesimi;

Considerati gli indubbi vantaggi derivanti per il Comune dall'adesione alla convenzione in esame, sia per quanto riguarda la definizione dei tempi procedurali e degli impegni assunti da parte di TIM S.p.A. (artt. 5, 6, 7, 8), sia, soprattutto, in termini di consistenza della cauzione che di economicità e semplificazione delle procedure per ciascuna richiesta di intervento su suolo pubblico;

Considerato che i riferimenti di TIM S.p.A. indicati in convenzione divengono per il Comune riferimenti univoci per qualunque esigenza di servizio dovesse emergere nei confronti della società;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della medesima nel testo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i. sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio lavori pubblici e patrimonio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i. in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 31.01.2022;

Visto l'atto programmatico di indirizzo dell'esercizio 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd. 31.01.2022;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017;

Accertata la propria competenza;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di aderire per le motivazioni indicate in premessa, alla "Convenzione per regolamentare gli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale" sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini e Telecom Italia S.p.A. in data 01.03.2022, approvando il relativo testo allegato in copia al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che il Comune di Castelnuovo (TN), in base a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione di cui al precedente p.to 1, diventerà a tutti gli effetti parte aderente alla stessa, a partire dal momento della ricezione, rispettivamente da parte di Telecom Italia S.p.a. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di specifica comunicazione in tal senso.
3. Di dare atto che la suddetta Convenzione stipulata in data 01.03.2022, con durata triennale, avrà scadenza il 01.03.2025.
4. Di incaricare il responsabile competente per l'istruttoria, al fine di quanto previsto al precedente p.to 2, a voler procedere alle comunicazioni previste dalla Convenzione, rispettivamente a Telecom Italia S.p.A., a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e al Consorzio dei Comuni Trentini.
5. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio del Comune.
6. Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di rendere operative le disposizioni ivi contenute in tempi ristretti.

7. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;*
- b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.*

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub c).



Consorzio dei
Comuni Trentini



CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

TELECOM ITALIA SPA

CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE GLI
INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU
BENI
DI PROPRIETA' COMUNALE

Trento, 01 marzo 2022

CONVENZIONE

Le parti:

TIM S.p.A., di seguito denominata Telecom, avente la propria sede legale in via Gaetano Negri, n° 1 – MILANO, e codice fiscale n° 00488410010, in persona dell'ing. Massimo Tarsi Responsabile FOL TAA domiciliato per ragioni di carica in Milano (MI)- Via Gaetano Negri, 1.

e

CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI Società Cooperativa, di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n° 21 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paride Gianmoena, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premesso che:

- Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato.
- TIM è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di servizi di telecomunicazioni, sia tradizionali che innovativi, sia interattivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga e ultralarga.
- Le parti concordano di considerare il contenuto dei vigenti accordi bilaterali come anche riferito alla più generale disciplina legislativa in tema di telecomunicazioni e, segnatamente e per quanto è materia della presente Convenzione, alle norme di cui al Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n° 259 e ss.mm.ii., recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (alla cui vigenza – per tutto quanto non pattiziamente regolato – le parti stesse si richiamano), al D. Lgs. 33/2016 (Decreto fibra), alla L. 69/2009, al D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012 e al D.M. 1 ottobre 2013.
- La legislazione delle telecomunicazioni conferma, ai sensi delle Autorizzazioni Generali per il servizio telefonico rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni in data 21-12- 2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera 820/00/CONS, l'impegno di TIM di modificare, sviluppare ed adeguare gli impianti allo scopo di meglio soddisfare le esigenze del pubblico servizio.
- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata

Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita da TIM. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazioni, i Comuni aderenti favoriranno l'utilizzo delle nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale oltre all'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2016 e dal citato D.M. 1 ottobre 2013.

Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese di TIM, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a TIM in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che TIM dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza.

Art. 5

TIM conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di TIM di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico. A tal fine, TIM conferma che le imprese sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

TIM garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, TIM dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di TIM di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento.

In caso di interventi urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente – tramite pec ed utilizzando il modello allegato - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. TIM, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

Art. 7

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante: a tal fine TIM conferma che nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite imprese appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità, TIM deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Fermo restando l'esclusivo carattere regolatorio della materia dell'art. 15, 5° comma, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", TIM, in via di tutta speciale collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegna, ad espressa, motivata richiesta di ciascuna Amministrazione aderente alla presente Convenzione, a fornire elaborati in formato "pdf" oppure, in via alternativa, ed ove possibile, in formato "Autocad", riportanti il tracciato indicativo e di massima dell'impiantistica sotterranea di telecomunicazioni.

Le parti ed i Comuni aderenti convengono che si tratterà di elaborati documentali subordinati a variazioni e, pertanto, rappresentanti una situazione impiantistica che andrà comunque verificata con i competenti settori tecnici di TIM ogniquale volta il Comune, suoi incaricati o terzi necessiteranno di dar corso ad interventi invasivi del sottosuolo.

Art. 8

TIM si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e di fine lavori da parte della impresa appaltatrice - previste per qualunque intervento - avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

TIM, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

TIM assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti, l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale interessata. Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite a TIM dal Comune e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione. Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo previsto dall'art. 10, comma 1, della presente Convenzione, che emergano danni od inadempienze imputabili a TIM provvederà a fornire immediata informativa a TIM e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, riserva di danni all'indirizzo indicato in calce alla presente Convenzione, dando termine a TIM 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale, a fronte di reiezione da parte di TIM della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando a TIM la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fideiussione prevista dalla presente Convenzione. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fideiussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 9

A garanzia del corretto ripristino - provvisorio e definitivo - dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, pur ritenendo di non essere obbligata (ex art. 54 D.Lgs.259/03) - in un'ottica di fattiva collaborazione - TIM dichiara di prestare, come in effetti presta in favore del Consorzio dei Comuni aderenti alla Convenzione, ed in assoluta continuità con le polizze fidejussorie prestate in occasione della stipula della precedenti Convenzioni, una polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

TIM ha provveduto a dare conferma formale, da parte dell'istituto fidejubente, della validità della polizza in sostituzione di quella già rilasciata, scaduta al 28 febbraio 2022

I Comuni aderenti si impegnano verso TIM e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fidejussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà delle parti di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

TIM si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escussione che qualunque Comune operi garantendo, comunque, in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare tale importo nel caso TIM dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

Art. 10

Il termine ultimo per la contestazione a TIM da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo. Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni al di fuori di tale ultima previsione imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e TIM. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati.

Art. 12

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di TIM.

Art. 13

Le parti concordano nel considerare che la presente Convenzione regoli per le materie ivi trattate i reciproci rapporti in assoluta continuità con l'originaria Convenzione stipulata in data 20 settembre 2000 e rinnovata in data 20 settembre 2003, in data 1 febbraio 2007, in data 1 febbraio 2010, in data 18 febbraio 2013, in data 29 febbraio 2016 e in data 1 marzo 2019 e dunque, senza soluzione di continuità con la vigenza delle disposizioni contenute negli Atti succitati.

La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre), a partire dal giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione (1 marzo 2022)

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti controinteressate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico di TIM

Art. 15

TIM e il Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

- TIM S.p.A.

ing. Massimo Tarsi, Via Belluzzo n. 12, 37132 Verona

ing. Claudia Guadagnini - Segreteria tel. 335/7510123

Indirizzo postale: Telecom Italia Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde, n° 23 – 38122 Trento –

tel. 0461 987139

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Ciascun Comune dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a TIM la propria adesione ed i dati di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interlocuzione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, Telecom indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, i seguenti, propri referenti:

ing. Mario Mazzi	045 9277419	335 7293497	FOL/TAA-C
Armando Franzoi	0461316260	335 7283001	FOL/TAA-C
Marco Zanetti	045 9277409	335 7283553	FOL/TAA-C

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

Art. 17

TIM riconosce l'importanza di assicurare alle Amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente la posa, lo spostamento, la sostituzione di linee tecnologiche di competenza di TIM. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i Comuni potranno rivolgersi. TIM assicura inoltre massima tempestività nel riscontrare le richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali, favorendo la realizzazione degli interventi richiesti con la massima sollecitudine.

Art. 18

Ciascuna Amministrazione Comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione, diventando a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a TIM all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della stessa TIM; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fideiussoria nonché al Consorzio.

Trento, _____.

PER TIM S.p.a.

Ing. Massimo Tarsi

[firmato digitalmente]

PER IL CONSORZIO

dei COMUNI TARENTINI Soc. Coop.

dott. Paride Gianmoena

[firmato digitalmente]



VARIAZIONE

1 004 00007 00746632645

ATTO DI VARIAZIONE

N.Polizza 1/52733/96/746632645

Agenzia GENOVA

Cod. Sub. 148

N. Appendice 7

Pag. 1 di 1

Contraente

TELECOM ITALIA S.P.A.

Codice Fiscale

00488410010

effetto variazione 28.02.2022

Condizioni particolari operanti: 8001 8216 8999

Prodotto 6097 Prov. Rischio MI Cod.Rischio 11201-----
LE PARTI PRENDONO ATTO DELLE SEGUENTI VARIAZIONI APPORTATE ALLA POLIZZA

PREMIO	Prima Rata	Rate Successive
	dal 28.02.2022 al 28.02.2023	
Premio Tassabile	444,44	444,00
Tasse	55,56	55,50
Totale premio	500,00	499,50

FERMO IL RESTO

Il Contraente

Il Beneficiario

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)-----
Emesso il 15.03.2022

Il premio della rata alla firma e' stato pagato il _____
 Periodicita' del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza
 annuale

L'Agente o l'Incaricato _____



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
 Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività
 di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
 del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

6097

Allegato all'Atto di variazione

NUMERO POLIZZA 1/52733/96/746632645/7
AGENZIA GENOVA SUBAGENZIA 148

Contraente/Assicurato TELECOM ITALIA S.p.A.
Domicilio PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO - MI
Partita IVA 00488410010

VARIAZIONE AI CONTENUTI DI POLIZZA

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza, su richiesta delle Parti, la Società dichiara che la garanzia prestata dalla presente fideiussione viene estesa alla nuova convenzione stipulata in data 01/03/2022 e con durata triennale (28/02/2025). Il nuovo importo garantito è pari a € 100.000,00.= (euro centomila/00).
Tale convenzione allegata alla presente appendice, ne forma parte integrante.

rif. int. 47888280

FERMO IL RESTO.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(un procuratore)

Il Contraente

6097

Allegato all'Atto di variazione

NUMERO POLIZZA
AGENZIA

1/52733/96/746632645
GENOVA

SUBAGENZIA

148

ALLEGATO PER LA COASSICURAZIONE

Contraente/Assicurato TELECOM ITALIA S.p.A.
Domicilio PIAZZA DEGLI AFFARI, 2 - 20123 MILANO - MI
Partita IVA 00488410010

CLAUSOLA DI DELEGA

Ferma l'unicità ed esclusività del rapporto di garanzia intercorrente tra il Beneficiario indicato nella presente polizza fideiussoria ed UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quest'ultima - in ossequio al principio di sana e prudente gestione del proprio portafoglio di rischi garantiti - ha concordato bilateralmente ed in separata sede con le Imprese in appresso indicate la retrocessione delle quote di rischio e delle relative quote proporzionali di premio in base alla sottostante tabella riepilogativa che ha valenza puramente contabile.

In forza della unicità e dell'esclusività del rapporto di garanzia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. sarà l'unica titolata ad intrattenere rapporti con il Beneficiario ed il Contraente di polizza ai fini della gestione tecnico contabile del rischio sotteso. Le Imprese citate, anche in forza degli accordi conclusi *all'unde*, riconosceranno come validi ed efficaci anche nei loro confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. quali ad esempio la gestione amministrativa del contratto, la riscossione dei premi anche con termini e modalità diverse da quelle originariamente convenute, l'istruzione dei sinistri, la quantificazione del danno e gli eventuali atti giudiziali o stragiudiziali conseguenti.

N. ordine	Compagnia	Agenzia	Quota%
01	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	52733	50,000
02	COFACE S.A.	2	50,000

DETERMINAZIONE DEL PREMIO TASSABILE DAL 28/02/2022 AL 28/02/2023

N. ordine	Premio pro-rata		Rimborso		Tassabile di rata
	Premio netto	Accessori	Netto	Accessori	
01	222,22				222,22
02	222,22				222,22
Totale	444,44				444,44

RIPARTO PREMIO RATA DAL 28/02/2022 AL 28/02/2023

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	222,22		27,78	250,00
02	222,22		27,78	250,00
Totale	444,44		55,56	500,00

RIPARTO PREMIO RATE SUCCESSIVE

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	222,00		27,75	249,75
02	222,00		27,75	249,75
Totale	444,00		55,50	499,50

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Le Coassicuratrici:



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046 - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it



Consorzio dei
Comuni Trentini



CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

TELECOM ITALIA SPA

CONVENZIONE PER REGOLAMENTARE GLI
INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU
BENI
DI PROPRIETA' COMUNALE

Trento, 01 marzo 2022

CONVENZIONE

Le parti:

TIM S.p.A., di seguito denominata Telecom, avente la propria sede legale in via Gaetano Negri, n° 1– MILANO, e codice fiscale n° 00488410010, in persona dell'ing. Massimo Tarsi Responsabile FOL TAA domiciliato per ragioni di carica in Milano (MI)- Via Gaetano Negri, 1.

e

CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI Società Cooperativa, di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n° 21 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paride Gianmoena, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premessi che:

- Il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato.
- TIM è impegnata a supportare la crescente e sempre più qualificata domanda di servizi di telecomunicazioni, sia tradizionali che innovativi, sia interattivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a banda larga e ultralarga.
- Le parti concordano di considerare il contenuto dei vigenti accordi bilaterali come anche riferito alla più generale disciplina legislativa in tema di telecomunicazioni e, segnatamente e per quanto è materia della presente Convenzione, alle norme di cui al Decreto Legislativo del 1° agosto 2003, n° 259 e ss.mm.ii., recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" (alla cui vigenza – per tutto quanto non pattiziamente regolato – le parti stesse si richiamano), al D. Lgs. 33/2016 (Decreto fibra), alla L. 69/2009, al D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012 e al D.M. 1 ottobre 2013.
- La legislazione delle telecomunicazioni conferma, ai sensi delle Autorizzazioni Generali per il servizio telefonico rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento Comunicazioni in data 21-12- 2012 in rinnovo della Licenza individuale ex Delibera 820/00/CONS, l'impegno di TIM di modificare, sviluppare ed adeguare gli impianti allo scopo di meglio soddisfare le esigenze del pubblico servizio.
- E' interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
- Il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata

Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento della Rete esercita da TIM. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazioni, i Comuni aderenti favoriranno l'utilizzo delle nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale oltre all'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2016 e dal citato D.M. 1 ottobre 2013.

Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per l'installazione, l'ampliamento ed il completamento della Rete saranno eseguiti a totale cura e spese di TIM, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a TIM in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che TIM dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza.

Art. 5

TIM conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di TIM di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico. A tal fine, TIM conferma che le imprese sono coperte da idonee polizze assicurative a copertura dei danni da esse comunque arrecati.

TIM garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, TIM dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di TIM di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento.

In caso di interventi urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente – tramite pec ed utilizzando il modello allegato - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. TIM, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

Art. 7

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante: a tal fine TIM conferma che nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite imprese appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità, TIM deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Fermo restando l'esclusivo carattere regolatorio della materia dell'art. 15, 5° comma, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", TIM, in via di tutta speciale collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegna, ad espressa, motivata richiesta di ciascuna Amministrazione aderente alla presente Convenzione, a fornire elaborati in formato "pdf" oppure, in via alternativa, ed ove possibile, in formato "Autocad", riportanti il tracciato indicativo e di massima dell'impiantistica sotterranea di telecomunicazioni.

Le parti ed i Comuni aderenti convengono che si tratterà di elaborati documentali subordinati a variazioni e, pertanto, rappresentanti una situazione impiantistica che andrà comunque verificata con i competenti settori tecnici di TIM ogniqualvolta il Comune, suoi incaricati o terzi necessiteranno di dar corso ad interventi invasivi del sottosuolo.

Art. 8

TIM si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e di fine lavori da parte della impresa appaltatrice - previste per qualunque intervento - avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

TIM, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

TIM assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti, l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale interessata. Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite a TIM dal Comune e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione. Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo previsto dall'art. 10, comma 1, della presente Convenzione, che emergano danni od inadempienze imputabili a TIM provvederà a fornire immediata informativa a TIM e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, riserva di danni all'indirizzo indicato in calce alla presente Convenzione, dando termine a TIM 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale, a fronte di reiezione da parte di TIM della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando a TIM la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fideiussione prevista dalla presente Convenzione. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fideiussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 9

A garanzia del corretto ripristino - provvisorio e definitivo - dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, pur ritenendo di non essere obbligata (ex art. 54 D.Lgs.259/03) - in un'ottica di fattiva collaborazione - TIM dichiara di prestare, come in effetti presta in favore del Consorzio dei Comuni aderenti alla Convenzione, ed in assoluta continuità con le polizze fidejussorie prestate in occasione della stipula della precedenti Convenzioni, una polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

TIM ha provveduto a dare conferma formale, da parte dell'istituto fidejubente, della validità della polizza in sostituzione di quella già rilasciata, scaduta al 28 febbraio 2022

I Comuni aderenti si impegnano verso TIM e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fidejussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà delle parti di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

TIM si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escussione che qualunque Comune operi garantendo, comunque, in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare tale importo nel caso TIM dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

Art. 10

Il termine ultimo per la contestazione a TIM da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo. Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni al di fuori di tale ultima previsione imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e TIM. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati.

Art. 12

La Rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di TIM.

Art. 13

Le parti concordano nel considerare che la presente Convenzione regoli per le materie ivi trattate i reciproci rapporti in assoluta continuità con l'originaria Convenzione stipulata in data 20 settembre 2000 e rinnovata in data 20 settembre 2003, in data 1 febbraio 2007, in data 1 febbraio 2010, in data 18 febbraio 2013, in data 29 febbraio 2016 e in data 1 marzo 2019 e dunque, senza soluzione di continuità con la vigenza delle disposizioni contenuti negli Atti succitati.

La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre), a partire dal giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione (1 marzo 2022)

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti controinteressate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico di TIM

Art. 15

TIM e il Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

- TIM S.p.A.

ing. Massimo Tarsi, Via Belluzzo n. 12, 37132 Verona

ing. Claudia Guadagnini - Segreteria tel. 335/7510123

Indirizzo postale: Telecom Italia Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano

PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde, n° 23 – 38122 Trento –

tel. 0461 987139

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Ciascun Comune dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a TIM la propria adesione ed i dati di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interlocuzione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, Telecom indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, i seguenti, propri referenti:

ing. Mario Mazzi	045 9277419	335 7293497	FOL/TAA-C
Armando Franzoi	0461316260	335 7283001	FOL/TAA-C
Marco Zanetti	045 9277409	335 7283553	FOL/TAA-C

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

Art. 17

TIM riconosce l'importanza di assicurare alle Amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente la posa, lo spostamento, la sostituzione di linee tecnologiche di competenza di TIM. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i Comuni potranno rivolgersi. TIM assicura inoltre massima tempestività nel riscontrare le richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali, favorendo la realizzazione degli interventi richiesti con la massima sollecitudine.

Art. 18

Ciascuna Amministrazione Comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione, diventando a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a TIM all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della stessa TIM; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fideiussoria nonché al Consorzio.

Trento, _____.

PER TIM S.p.a.

Ing. Massimo Tarsi

[firmato digitalmente]

PER IL CONSORZIO

dei COMUNI TARENTINI Soc. Coop.

dott. Paride Gianmoena

[firmato digitalmente]

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 08/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana